SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 febbraio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 2002, n. **11.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di censimento in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, recante regolamento di esecuzione del quattordicesimo censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'ottavo censimento dell'industria e dei servizi;

Vista la nota del Garante per la protezione dei dati personali del 28 settembre 2001;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione di cui al secondo comma dell'articolo 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752

1. Il comma 3 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dai seguenti:

«*3.* Resa la dichiarazione di cui al comma 1, il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è dal medesimo collocato in apposita busta gialla chiusa nominativa e, così ritirato, è trasmesso direttamente dal rilevatore al commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano, o al comune di residenza a seconda dell'indicazione espressa dal dichiarante sulla medesima busta gialla. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, provvede alla relativa custodia, assicurandone la segretezza. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, che conserva il foglio A/1 certifica con immediatezza, in carta libera e senza spesa, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante ovvero per esigenze di giustizia qualora richiesto dall'autorità giudiziaria. Il personale del commissariato del Governo e del comune incaricato della custodia delle dichiarazioni di cui al comma 1 e del rilascio delle relative certificazioni è tenuto al segreto d'ufficio. Il dichiarante può essere richiesto a produrre la detta certificazione esclusivamente al momento dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge, ovvero negli altri casi previsti dalla legge. La richiesta di esibizione del certificato in casi diversi costituisce fatto penalmente sanzionato ai sensi di legge.

3-bis. La richiesta di certificazione di appartenenza o aggregazione di cui al comma precedente può essere inoltrata al commissario del Governo anche per il tramite del comune. In tal caso il commissario del Governo provvede agli adempimenti successivi e alla consegna della dichiarazione per il tramite del comune.».

2. Al comma 6 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, la parola: «pretore» è sostituita dalla parola: «Tribunale».

3. Al comma 6 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il Tribunale provvede alla trasmissione del foglio A/1 al commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano, o al comune di residenza a seconda dell'indicazione espressa dal dichiarante sulla medesima busta gialla.».

4. Il comma 8 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

«*8.* La busta di cui al comma 7 è consegnata dal dichiarante al commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano qualora intenda affidarla alla custodia di tale organo ovvero al segretario del comune di residenza se intenda affidarla alla custodia di tale ente. Il foglio A/3 rimane al dichiarante.».

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Il foglio A/1 compilato in relazione al quattordicesimo censimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, già trasmesso dal rilevatore al Tribunale competente, viene a cura dell'ufficio medesimo trasmesso al commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano o al comune di residenza del dichiarante, a tal fine interpellato dal comune di residenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Se l'interpellato non sceglie nei sessanta giorni successivi alla richiesta, il foglio A/1 è trasmesso al commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, provvede alla relativa custodia e alle relative certificazioni ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1976, n. 304.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2001, n. 159.

— Il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal presente decreto è il seguente:

«Art. 18. — 1. Nel censimento generale della popolazione, ogni cittadino di età superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, è tenuto a rendere una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi linguistici lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione di aggregazione ad uno di essi.

2. La dichiarazione è resa su modello composto di tre fogli congiunti, rispettivamente contrassegnati A/1, A/2 e A/3 e conformi al fac-simile allegati al presente decreto legislativo.

3. *Resa la dichiarazione di cui al comma 1, il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è dal medesimo collocato in apposita busta gialla chiusa nominativa e, così ritirato, è trasmesso direttamente dal rilevatore al commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano, o al comune di residenza a seconda dell'indicazione espressa dal dichiarante sulla medesima busta gialla. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, provvede alla relativa custodia, assicurandone la segretezza. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, che conserva il foglio A/1 certifica con immediatezza, in carta libera e senza spesa, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante ovvero per esigenze di giustizia qualora richiesto dall'autorità giudiziaria. Il personale del commissariato del Governo e del comune incaricato della custodia delle dichiarazioni di cui al comma 1 e del rilascio delle relative certificazioni è tenuto al segreto d'ufficio. Il dichiarante può essere richiesto a produrre la detta certificazione esclusivamente al momento dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge, ovvero negli altri casi previsti dalla legge. La richiesta di esibizione del certificato in casi diversi costituisce fatto penalmente sanzionato ai sensi di legge.*

3-*bis. La richiesta di certificazione di appartenenza o aggregazione di cui al comma precedente può essere inoltrata al commissario del Governo anche per il tramite del comune. In caso il commissario del Governo provvede agli adempimenti successivi e alla consegna della dichiarazione per il tramite del comune.*

4. Il foglio A/2 è collocato dal dichiarante in apposita busta bianca chiusa anonima recante indicazione del comune, è così ritirata dal rilevatore, che autentica la busta, ed è dal medesimo trasmesso direttamente all'ufficio comunale di censimento il quale inoltra le buste, senza aprirle, all'ufficio provinciale di censimento di Bolzano. Il foglio A/2 e la relativa busta non devono recare, a pena di nullità, sottoscrizione o segno, ancorché apposto dal cittadino, idoneo a consentirne l'identificazione. Al contenuto dei fogli A/2 si estendono le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, con l'indicazione delle relative percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono indicati in pubblicazione ufficiale dell'ISTAT inviata anche ai comuni.

5. Il foglio A/3 rimane al dichiarante.

6. Se il cittadino residente in provincia di Bolzano non ha potuto rendere la dichiarazione per forza maggiore o per la sua assenza dalla provincia durante il periodo intercorso tra la consegna dei moduli del censimento alla unità di rilevazione e il ritiro dei moduli dalla stessa, la dichiarazione è resa, collocata in busta gialla chiusa nominativa, entro sei mesi dal rientro nella provincia o dalla cessazione della causa di forza maggiore al *Tribunale* competente, il quale provvede con decreto motivato non appellabile sull'ammissione del cittadino alla dichiarazione assunte sommarie informazioni sulla sussistenza dell'impedimento. Della dichiarazione sono redatti solo i fogli A/1 e A/3. *Il Tribunale provvede alla trasmissione del foglio A/1 al commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano, o al comune di residenza a seconda dell'indicazione espressa dal dichiarante sulla medesima busta gialla.*

7. Dopo il censimento, la dichiarazione è resa, su foglio A/1 collocato dal dichiarante in busta gialla chiusa nominativa, entro un anno:

a) dal compimento del quattordicesimo anno di età;

b) dal riacquisto della capacità da parte dell'interdetto per infermità di mente;

c) dal trasferimento della residenza in un comune della provincia di Bolzano del cittadino in essa non residente alla data del censimento.

8. *La busta di cui al comma 7 è consegnata dal dichiarante al commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano qualora intenda affidarla alla custodia di tale organo ovvero al segretario del comune di residenza se intenda affidarla alla custodia di tale ente. Il foglio A/3 rimane al dichiarante*.

9. Il comune di residenza avvisa i cittadini di cui al comma 7 dell'obbligo previsto da detto comma.

10. L'appartenenza e l'aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1, che conserva validità sino al successivo censimento. La dichiarazione attesta l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge.».

Nota all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, è citato nelle note alle premesse.

02G0034

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Palomonte e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Palomonte (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palomonte (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Donniacuo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Palomonte (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, acquisite al protocollo dell'ente in data 4 gennaio 2002.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 68.13.4/Gab. del 7 gennaio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palomonte (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Donniacuo.

Roma, 29 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01919

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Santomenna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santomenna (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santomenna (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ester Fedullo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santomenna (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare, acquisite al protocollo dell'ente in data 7 gennaio 2002.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 67.13.4/Gab. del 7 gennaio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santomenna (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Ester Fedullo.

Roma, 29 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01920

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Spadola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Spadola (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Spadola (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Contarino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Spadola (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 4 gennaio 2002, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 48/02/Gab. del 7 gennaio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Spadola (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Contarino.

Roma, 29 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01921

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Montenero Sabino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Montenero Sabino (Rieti) ed il sindaco nella persona del dott. Cataldo Potenzi;

Considerato che, in data 30 novembre 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento delle suddette rappresentanze;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montenero Sabino (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Lorella Gallone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montenero Sabino (Rieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Cataldo Potenzi.

Il citato amministratore, in data 30 novembre 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2527/13.1.42 Gab. del 21 dicembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montenero Sabino (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Lorella Gallone.

Roma, 29 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01922

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Ostuni e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ostuni (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ostuni (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Clara Minerva è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ostuni (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 14 gennaio 2002, da sedici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2002/317/13/Gab. del 15 gennaio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ostuni (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Clara Minerva.

Roma, 5 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01917

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Leverano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Leverano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Leverano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Mario Miglietta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Leverano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 gennaio 2002, da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 214/13.1/Gab. del 21 gennaio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Leverano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Mario Miglietta.

Roma, 6 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01918

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Villorba e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Villorba (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da tredici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata la presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villorba (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Luciano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villorba (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 31 dicembre 2001, da tredici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Treviso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2546/01/Gab. del 9 gennaio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villorba (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Aldo Luciano.

Roma, 5 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02018

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2001.

Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di una struttura di missione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11, legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto costitutivo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre 2000, recante «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Considerata la necessità di promuovere — anche in attuazione della legge n. 150 del 2000 e del relativo regolamento di attuazione — la riorganizzazione, il coordinamento e l'integrazione delle attività di comunicazione e informazione ai cittadini svolte, anche attraverso Internet e le reti telematiche, dalle diverse strutture del Dipartimento della funzione pubblica nelle materie di competenza del Dipartimento stesso, nonché l'esigenza di sperimentare procedure e modelli di eccellenza da mettere, eventualmente, a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni;

Ritenuto opportuno far fronte alle suddette necessità ed esigenza attraverso l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di una apposita struttura di missione;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituita una struttura di missione con il compito di riorganizzare, coordinare e integrare le attività di comunicazione e informazione ai cittadini svolte, anche attraverso Internet e le reti telematiche, dalle diverse strutture del Dipartimento nelle materie di competenza dello stesso, nonché di sperimentare procedure e modelli di eccellenza da mettere, eventualmente, a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni. Essa svolge la propria attività per tre anni dalla data di istituzione, salvo eventuale proroga.

2. Il responsabile della struttura di missione di cui al comma 1 risponde direttamente al Ministro per l'attuazione degli indirizzi concernenti l'attività istituzionale di competenza.

3. La struttura di missione di cui al comma 1, costituisce un ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 di cui alle premesse. L'incarico di responsabile è conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, ovvero dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quest'ultimo caso trovando piena applicazione l'ultimo periodo del medesimo comma 6. La struttura di missione è posta, per quanto attiene all'attività amministrativa e alla gestione, alle dipendenze funzionali del capo del Dipartimento, si avvale, per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, dei competenti servizi del Dipartimento e opera altresì in raccordo con gli uffici competenti della Presidenza del Consiglio. Alla struttura di missione è altresì attribuito un contingente di personale fino ad un massimo di cinque unità.

4. Le spese di funzionamento della struttura di missione, ivi comprese quelle relative al personale, gravano sui capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di pertinenza del Centro di responsabilità n. 6 «Funzione pubblica».

Roma, 31 ottobre 2001

p. *Il Presidente:* LETTA

02A01915

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel territorio del comune di Tolmezzo, in provincia di Udine.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del 6 febbraio 2002 del Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia inviata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale ha rappresentato la grave situazione di emergenza socio-ambientale venutasi a creare nel territorio del comune di Tolmezzo per effetto delle difficoltà di adeguamento del sistema di depurazione esistente relativamente al trattamento delle acque reflue;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente in data 12 febbraio 2002, con cui si chiede al Ministro dell'interno, delegato alle funzioni di coordinamento della protezione civile, la dichiarazione dello stato di emergenza socio-ambientale nel settore delle acque reflue nel comune di Tolmezzo;

Considerato che la predetta situazione di crisi ambientale, così come rappresentata dal Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, comporta l'adozione di interventi di carattere straordinario;

Ritenuto necessario quindi definire ed attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento definitivo dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 febbraio 2002, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, per le motivazioni indicate in premessa, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Tolmezzo, provincia di Udine, fino al 31 dicembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A01916

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 febbraio 2002.

Emissione di una quinta tranche di certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, da destinare ad operazioni di concambio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute, ed, in particolare, il comma 2, il quale prevede che il Ministro medesimo può procedere, con propri decreti, ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 febbraio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 18.090 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 21 dicembre 2001 e 24 gennaio 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1º gennaio 2002 e scadenza 1º luglio 2009 (codice IT0003219711), fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi, riservata agli operatori specialisti di cui all'art. 3 del presente decreto, e da regolarsi attraverso i titoli di cui all'art. 2, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente decreto.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 dicembre 2001.

Art. 2.

Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverrà mediante il versamento, effettuato dagli operatori specialisti, del seguente «titolo di scambio»:

CCT 1º novembre 1995/2002 (codice IT0000367398).

Il prezzo di scambio del suddetto titolo sarà determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

La provvigione di collocamento prevista dall'art. 8 del citato decreto ministeriale 21 dicembre 2001 non verrà corrisposta.

Art. 4.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 6 febbraio 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 7.

Il Dipartimento del tesoro è autorizzato ad escludere le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Tale esclusione verrà esercitata per il tramite dell'ufficiale rogante unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 8.

L'importo nominale di titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà determinato dalla moltiplicazione dell'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalità di cui all'art. 7, per il rapporto di scambio.

Il rapporto di scambio è pari al rapporto tra il prezzo dei titoli aggiudicati in asta ed il prezzo del titolo offerto in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalità di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verrà arrotondato per difetto.

Art. 9.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati. La Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite relative ai titoli di scambio da regolare nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. I relativi ammontari saranno scritturati dalle Sezioni di tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare» e verranno regolati con mandati di pagamento a carico, rispettivamente, dei capitoli 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) e 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari l'11 febbraio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 41 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica le relative partite nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

L'11 febbraio 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo ai certificati sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti titoli di Stato sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata società.

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 11.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

Art. 12.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A01923

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Krstanoska Jovanka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Krstanoska Jovanka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Jugoslavia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1986 presso il Centro di istruzione sanitaria di Belgrado (Jugoslavia) dalla sig.ra Krstanoska Jovanka nata a Belgrado (Jugoslavia) il giorno 22 ottobre 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Krstanoska Jovanka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01589

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Grujic Doncev Vesna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Grujic Doncev Vesna ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1984 presso la Scuola secondaria di medicina di Zemun (Jugoslavia) dalla sig.ra Grujic Doncev Vesna nata a Zemun - Belgrado (Jugoslavia) il giorno 19 novembre 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Grujic Doncev Vesna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01590

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Matovic Vesna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Matovic Vesna ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Jugoslavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1979 presso il Centro di istruzione sanitaria di Belgrado (Jugoslavia) dalla sig.ra Matovic Vesna nata a Tuzla (Bosnia) il giorno 14 giugno 1959 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Matovic Vesna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01591

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mikac Jela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mikac Jela ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Bosnia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 deI decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1987 presso il Centro di istruzione secondaria sanitaria, agraria, alimentare ed elettromeccanica di Derventa (Bosnia) dalla sig.ra Mikac Jela nata a Lijesce - Bosanski Brod (Bosnia) il giorno 6 febbraio 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mikac Jela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01645

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gil Dorota Elzbieta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gil Dorota Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1984 presso l'Istituto professionale per infermieri di Tomaszow (Polonia) dalla sig.ra Gil Dorota Elzbieta nata a Zamosc (Polonia) il giorno 28 giugno 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gil Dorota Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01646

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Isvanca Maricica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Isvanca Maricica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bacau (Romania) dalla sig.ra Isvanca Maricica nata a Bacau (Romania) il giorno 2 novembre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Isvanca Maricica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01647

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gomula Renata Beata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gomula Renata Beata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso il Liceo medico voivodato di Piotrkow (Polonia) dalla sig.ra Gomula Renata Beata nata a Piotrkow Trybunalski (Polonia) il giorno 6 marzo 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gomula Renata Beata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01648

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Narancic Pekic Visnja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Narancic Pekic Visnja ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere tecnico conseguito in Jugoslavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere tecnico conseguito nell'anno 1982 presso l'Isituto professionale per l'educazione dei quadri sanitari di Belgrado (Jugoslavia) dalla sig.ra Narancic Pekic Visnja, nata a Ulice - Brcko (Repubblica di Bosnia Erzegovina) il giorno 15 marzo 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Narancic Pekic Visnja è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01449

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nikoloska Aleksandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nikoloska Aleksandra ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Jugoslavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola superiore di medicina di Belgrado (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Nikoloska Aleksandra, nata a Belgrado (Repubblica di Serbia) il giorno 29 giugno 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nikoloska Aleksandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01450

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sokolovic Ljiljana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sokolovic Ljiljana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere tecnico conseguito in Jugoslavia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere tecnico conseguito nell'anno 1985 presso l'Istituto professionale per l'educazione dei quadri sanitari di Belgrado (Jugoslavia) dalla sig.ra Sokolovic Ljiljana, nata a Orlja - Pirot (Repubblica di Serbia) il giorno 27 luglio 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sokolovic Ljiljana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01451

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kojic Mladena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kojic Mladena ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere tecnico conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere tecnico conseguito nell'anno 1997 presso il Centro di istruzione «Kraljevacki oktobar - Dabuca Jasnic e Mirko Lukovic» di Kraljevo (Serbia) dalla sig.ra Kojic Mladena nata a Kraljevo (Serbia) il giorno 22 marzo 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kojic Mladena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01641

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Marinkovic Gorica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Marinkovic Gorica ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Jugoslavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1992 presso il Centro di istruzione sanitaria «Stevica Jovanovic» di Pancevo (Jugoslavia) dalla sig.ra Marinkovic Gorica nata a Jesenice (Slovenia) il giorno 26 novembre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Marinkovic Gorica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01642

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vitas Biljana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vitas Biljana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Jugoslavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 2001 presso l'Istituto professionale per l'educazione dei quadri sanitari «Nadezda Petrovic» di Zemun - Belgrado (Jugoslavia) dalla sig.ra Vitas Biljana nata a Zemun (Repubblica di Serbia) il giorno 6 febbraio 1981 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vitas Biljana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del

l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01643

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Srdjan Andrejic di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Srdjan Andrejic ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinskog tehnicara conseguito in Jugoslavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinskog tehnicara conseguito nell'anno 1991 presso l'Istituto professionale per l'educazione dei quadri sanitari «Stevica Jovanovic» di Pancevo (Jugoslavia) dal sig. Srdjan Andrejic nato a Sakule - Opovo (Serbia) il giorno 11 settembre 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Srdjan Andrejic è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01644

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kaczynska Malgorzata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kaczynska Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto professionale per infermieri «Hanna Chrzanowska» di Tarnow (Polonia) dalla sig.ra Kaczynska Malgorzata nata a Tarnow (Polonia) il giorno 24 dicembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kaczynska Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01649

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Salvaroschi Alina Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Salvaroschi Alina Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) dalla sig.ra Salvaroschi Alina Cristina nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 13 gennaio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Salvaroschi Alina Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01650

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Szalkowska Marzena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szalkowska Marzena ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1993 presso l'Istituto professionale per infermieri di Walbrzych (Polonia) dalla sig.ra Szalkowska Marzena nata a Walbrzych (Polonia) il giorno 23 dicembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szalkowska Marzena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01651

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Malesevic Djurdjevka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Malesevic Djurdjevka ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere tecnico-pediatrico conseguito in Jugoslavia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere tecnico-pediatrico conseguito nell'anno 1977, presso l'Istituto professionale per l'educazione dei quadri sanitari di Belgrado (Jugoslavia)

dalla sig.ra Malesevic Djurdjevka, nata a Bavaniste (Repubblica di Serbia) il giorno 25 aprile 1954 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Malesevic Djurdjevka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01452

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Radenkovic Vesna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Radenkovic Vesna ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere tecnico conseguito in Jugoslavia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere tecnico conseguito nell'anno 1993, presso l'Istituto professionale per l'educazione dei quadri sanitari di Zemun - Belgrado (Jugoslavia) dalla sig.ra Radenkovic Vesna, nata a Belgrado (Repubblica di Serbia) il giorno 2 agosto 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Radenkovic Vesna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01453

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Stanojevic Aleksandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stanojevic Aleksandra ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere tecnico conseguito in Jugoslavia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere tecnico conseguito nell'anno 1997, presso l'Istituto professionale per l'educazione dei quadri sanitari «Draginja Niksic» di Sremska Mitrovica (Jugoslavia) dalla sig.ra Stanojevic Aleksandra, nata a Novi Sad (Repubblica di Serbia) il giorno 31 dicembre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stanojevic Aleksandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01454

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Cizmarov Lorenc di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig Cizmarov Lorenc ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinskog tehnicara conseguito in Jugoslavia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinskog tehnicara conseguito nell'anno 1988, presso l'Istituto professionale per l'educazione dei quadri sanitari «Stevica Jovanovic» di Pancevo (Jugoslavia) dal sig. Cizmarov Lorenc, nato a Kovin (Repubblica di Serbia) il giorno 26 agosto 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Cizmarov Lorenc è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del-

l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01455

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Siwiec Stefania di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Siwiec Stefania ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnaska conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnaska conseguito nell'anno 1988 presso l'Istituto professionale per infermieri di Gorlice (Polonia) dalla sig.ra Siwiec Stefania nata a Glogow (Polonia) il giorno 10 gennaio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Siwiec Stefania è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01584

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Stoean Raibulet Mirela Luminita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stoean Raibulet Mirela Luminita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Brasov (Romania) dalla sig.ra Stoean Raibulet Mirela Luminita nata a Fagaras (Romania) il giorno 24 luglio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stoean Raibulet Mirela Luminita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01585

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vojnovic Musulin Nada di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vojnovic Musulin Nada ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Jugoslavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1985 presso il Centro di istruzione per quadri nella sanità «Mirko Lenac» di Rijeka (Fiume) dalla sig.ra Vojnovic Musulin Nada nata a Gracac (Croazia) il giorno 7 luglio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vojnovic Musulin Nada è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01586

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kapsiukiewicz Izabela Malgorzata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kapsiukiewicz Izabela Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1988 presso il Liceo medico di Czestochowa (Polonia) dalla sig.ra Kapsiukiewicz Izabela Malgorzata nata a Blachownia (Polonia) il giorno 31 maggio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kapsiukiewicz Izabela Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01587

DECRETO 30 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Krinulovic Bjanka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Krinulovic Bjanka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola di medicina «Dulic dott. Vojislav» di Pozarevac (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Krinulovic Bjanka nata a Petrovaena Mlavi (Repubblica di Serbia) il giorno 7 agosto 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Krinulovic Bjanka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01588

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vlad Angelica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vlad Angelica ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria «Christiana» di Targoviste (Romania), dalla sig.ra Vlad Angelica nata a Bucsani (Romania) il giorno 6 marzo 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vlad Angelica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01525

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Maradin Mariana Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maradin Mariana Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Maradin Mariana Daniela, nata a Iasi (Romania) il giorno 11 agosto 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Maradin Mariana Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01536

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Perovic Branka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Perovic Branka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1983, presso il Centro scolastico sanitario «Mirko Lenac» di Fiume (Croazia) dalla sig.ra Perovic Branka, nata a Krk (Croazia) il giorno 7 febbraio 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Perovic Branka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01537

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Szczurek Barbara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szczurek Barbara ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1990, presso l'Istituto professionale per infermieri di Gliwice (Polonia) dalla sig.ra Szczurek Barbara, nata a Jaslo (Polonia) il giorno 17 novembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szczurek Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01538

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pawlowska Lidia Elzbieta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pawlowska Lidia Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1989, presso l'Istituto professionale per infermieri di Lubartow (Polonia) dalla sig.ra Pawlowska Lidia Elzbieta,

nata a Losice (Polonia) il giorno 16 aprile 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pawlowska Lidia Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01539

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Florica Ungureanu Corina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Florica Ungureanu Corina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso il Liceo sanitario statale di Craiova (Romania) dalla sig.ra Florica Ungureanu Corina, nata a Craiova (Romania) il giorno 10 ottobre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Florica Ungureanu Corina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01540

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bogdan Crisan Adriana Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bogdan Crisan Adriana Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest - filiale di Orastie (Romania) dalla sig.ra Bogdan Crisan Adriana Daniela, nata a Orastie (Romania) il giorno 18 settembre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bogdan Crisan Adriana Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01541

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Braescu Mircea Andrei di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Braescu Mircea Andrei ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Hunedoara (Romania) dal sig. Braescu Mircea Andrei, nato a Orastie (Romania) il giorno 2 novembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Braescu Mircea Andrei è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01542

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nistor Monica Adriana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nistor Monica Adriana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Hunedoara (Romania) al sig.ra Nistor Monica Adriana, nata a Cugi (Romania) il giorno 10 luglio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nistor Monica Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01543

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Olar Puica Anca Monica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Olar Puica Anca Monica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest filiale di Orastie (Romania) dalla sig.ra Olar Puica Anca Monica, nata a Orastie (Romania) il giorno 1° marzo 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Olar Puica Anca Monica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01544

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Stefana Craciun Victoria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stefana Craciun Victoria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest - filiale di Orastie (Romania) dalla sig.ra Stefana Craciun Victoria nata a Orastie (Romania) il giorno 30 novembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stefana Craciun Victoria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01579

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Plavoski Fazakas Gilda Stefana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Plavoski Fazakas Gilda Stefana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria «Carol Davila» di Petrosani (Romania) dalla sig.ra Plavoski Fazakas Gilda Stefana nata a Lupeni (Romania) il giorno 1° gennaio 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Plavoski Fazakas Gilda Stefana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01580

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Stinga Claudia Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stinga Claudia Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Stinga Claudia

Maria nata a Brad (Romania) il giorno 12 agosto 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stinga Claudia Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01581

DECRETO 1° febbraio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Teonim».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Mipharm S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del 12 decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

TEONIM:

30 bustine 100 mg. - A.I.C. 029198013;

30 compresse 100 mg. - A.I.C. 029198025.

Ditta Mipharm S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma 1° febbraio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A01930

DECRETO 4 febbraio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «SA RA0195».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Valda laboratori farmaceutici S.p.a., ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto della quale era allora titolare;

Vista la domanda della ditta Fagen S.r.l., attuale titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata, il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

SA RA0195:

tubo 2 g crema 1% - A.I.C. n. 032154 015;

flac. erog. 2 g crema 1% - A.I.C. n. 032154 027;

tubo 5 g crema 1% - A.I.C. n. 032154 039.

Ditta: Fagen S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 febbraio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A01936

DECRETO 5 febbraio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Univer».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 20 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto n. 757 del 12 dicembre 2001 con il quale questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto dalla ditta Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. alla ditta EG S.p.a. laboratori eurogenerici;

Vista la domanda della ditta EG S.p.a. laboratori eurogenerici titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

UNIVER:

28 capsule 120 mg - A.I.C. n. 027291 018;

56 capsule 180 mg - A.I.C. n. 027291 020;

28 capsule 240 mg - A.I.C. n. 027291 032.

Ditta: EG S.p.a. Laboratori eurogenerici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 febbraio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A01937

DECRETO 5 febbraio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isopress».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della società Aesculapius farmaceutici S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ISOPRESS: 14 compresse uso orale 100 mg - A.I.C. n. 029468016.

Ditta: Aesculapius farmaceutici S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 febbraio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A01938

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 dicembre 2001.

Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1º luglio 2000 e 1º luglio 2001.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che dispone, fra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con cadenza annuale;

Vista la delibera n. 563 adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 25 ottobre 2001, che ha proposto i nuovi importi dell'assegno di cui si tratta con decorrenza 1° luglio 2000 e 1° luglio 2001 sulla variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta fra il 1999 e il 2000 e registrata dall'ISTAT;

Considerato che la delibera suddetta ha tenuto conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10 luglio 2001, emanata dalla Direzione generale dell'impiego, per quanto riguarda la sussistenza dell'assegno di cui si tratta, le modalità di erogazione dello stesso, nonché i soggetti beneficiari, anche in presenza dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilità;

Ritenuto di determinare i nuovi importi dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1999;

Decreta:

L'importo mensile dell'assegno di cui in premessa è determinato:

con decorrenza 1° luglio 2000, nella misura di L. 368.000 (euro 190,06);

con decorrenza 1° luglio 2001, nella misura di L. 378.000 (euro 195,22).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro e politiche sociali, foglio n. 30

02A01564

DECRETO 10 dicembre 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione - area del comune di Napoli - imprese impegnate nella realizzazione del depuratore Napoli-est e rete collettori - progetto PS3/145. (Decreto n. 30599).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente - Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante - Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attivita elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 15 maggio 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Napoli - Imprese impegnate nella realizzazione del «depuratore Napoli-est e rete collettori - Progetto PS3/145».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A01512

DECRETO 10 dicembre 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione - imprese impegnate nei lavori di realizzazione del corpo stradale e delle opere di due tratti di linea a doppio binario compresi tra le stazioni di San Filippo del Mela e Villafranca Tirrena della linea Palermo - Messina tra le progressive di progetto km 7+550 e km 10+330 circa e fra il km 11+300 e il km 12+800 circa. Area del comune di Messina. (Decreto n. 30600).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente - Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante - Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attivita elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 19 giugno 2000, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Messina - Imprese impegnate nei lavori di realizzazione del corpo stradale e delle opere di due tratti di linea a doppio binario compresi tra le stazioni di San Filippo del Mela e Villafranca Tirrena della linea Palermo - Messina tra le progressive di progetto km 7+550 e km 10+330 circa e fra il km 11+300 e il km 12+800 circa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A01513

DECRETO 10 dicembre 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione - imprese impegnate nei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo - Messina nel tratto compreso tra le stazioni di Messina e Villafranca Tirrena, galleria dei Peloritani. (Decreto n. 30601).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente - Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante - Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attivita elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 4 settembre 2000, nell'area sot-

toindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Messina - Imprese impegnate nei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo - Messina nel tratto compreso tra le stazioni di Messina e Villafranca Tirrena, galleria dei Peloritani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A01514

DECRETO 10 dicembre 2001.

Annullamento parziale dell'approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della G.B. Mancini S.r.l., unità di Sora. (Decreto n. 30602).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 30426 del 24 ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale della G.B. Mancini S.r.l., con sede in Roma e stabilimento in Sora (Frosinone) per il periodo dal 28 maggio 2001 al 27 maggio 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 30431 del 24 ottobre 2001, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il sopraddetto periodo;

Visto che in data 1° agosto 2001 la G.B. Mancini S.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Roma;

Ritenuto sulla base di detti elementi, di annullare il sopra richiamato decreto ministeriale n. 30426 del 24 ottobre 2001, limitatamente al periodo dal 1° agosto 2001 al 27 maggio 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato il decreto ministeriale n. 30426 del 24 ottobre 2001, con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale della G.B. Mancini S.r.l., con sede in Roma e unità di Sora (Frosinone), limitatamente al periodo dal 1° agosto 2001 al 27 maggio 2002;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A01515

DECRETO 10 dicembre 2001.

Annullamento parziale dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della Sae Rebosio ora Abb Trasmissione e Distribuzione S.p.a., unità di Lecco. (Decreto n. 30603).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - Sae Rebosio S.r.l. dal 1° novembre 2000 Abb Trasmissione e Distribuzione S.p.a., unità di Lecco, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 17 gennaio 2000 al 16 gennaio 2002;

Visto il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000 n. 28642 con il quale è stato approvato il programma ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Vista la nota del 23 gennaio 2001 con la quale il servizio ispezione del lavoro di Como ha comunicato che la Sae Rebosio S.r.l. dal 1° novembre 2000 di fatto ha cessato l'attività, avendo conferito il proprio ramo

d'azienda alla Abb Trasmissione e Distribuzione S.p.a. con la conseguente chiusura di tutti i procedimenti in corso;

Ritenuto pertanto, di annullare il citato decreto ministeriale del 25 luglio 2000, n. 28642, limitatamente al periodo dal 1° novembre 2000 al 16 gennaio 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è annullato limitatamente al periodo dal 1° novembre 2000 al 16 gennaio 2002 il decreto ministeriale del 25 luglio 2000, n. 28642 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta; Sae Rebosio S.r.l. dal 1° novembre 2000 Abb Trasmissione e Distribuzione S.pa. - Unità di Lecco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A01516

DECRETO 17 dicembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Alpi S.p.a., unità di località Tossino Modigliana, stabilimento Linteco, stabilimento Legno-Modigliana. (Decreto n. 30605).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli art. 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta Alpi S.p.a. tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 7 febbraio 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 19 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta

a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Alpi S.p.a., con sede in Modigliana (Foggia), unità di località Tossino Modigliana, stabilimento Linteco (Foggia), per un massimo di centotredici unità lavorative, stabilimento Legno - Modigliana (Foggia), per un massimo di quattrocentoventicinque unità lavorative per il periodo dal 19 gennaio 2001 al 18 luglio 2001,

istanza aziendale presentata il 23 febbraio 2001 con decorrenza 19 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01517

DECRETO 17 dicembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lear Corporation Italia S.p.a., unità di Pesaro. (Decreto n. 30606).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli art. 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta — Lear Corporation Italia S.p.a. — tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 agosto 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 7 agosto 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 febbraio 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta

a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 agosto 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lear Corporation Italia S.p.a., con sede in Torino, unità di Pesaro, per un massimo di ventotto unità lavorative per il periodo dal 5 agosto 2001 al 3 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01518

DECRETO 17 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lucy An, unità di Sant'Egidio alla Vibrata. (Decreto n. 30611).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Lucy An inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 7 agosto 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarieta cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 26 aprile 2001, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° maggio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità su un organico complessivo di 19 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2001 al 30 aprile 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lucy An, con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), unità di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 19 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lucy An, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01633

DECRETO 17 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, unità di Catanzaro, Lamezia Terme, Cosenza, Paola, Sibari, Crotone e Reggio Calabria. (Decreto n. 30612).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Ferroser, inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 31 ottobre 2001, relativa al periodo dal 1° settembre 2001 al 31 dicembre 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale in data 9 ottobre 2000;

Considerato che il contratto di solidarieta cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 settembre 2000 e 10 settembre 2001 stabilisce per un periodo di 16 mesi, decorrente dal 1° settembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria appalti servizi FF.SS. applicato, a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 207 unità su un organico complessivo di 217 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 2001 al 31 dicembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge

30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, con sede in Bari, unità di:

Catanzaro, Lamezia Terme, per un massimo di 24 unità lavorative;

Cosenza, Paola, Sibari, per un massimo di 56 unità lavorative;

Crotone, per un massimo di 15 unità lavorative;

Reggio Calabria, per un massimo di 112 unità lavorative, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 16 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 207 unità, su un organico complessivo di 217 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01634

DECRETO 17 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Abruzzo Manifatture S.r.l., unità di Controguerra. (Decreto n. 30613).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 38/2001 del 3 luglio 2001, pronunciata dal tribunale di Teramo che ha dichiarato il fallimento della Abruzzo Manifatture S.r.l.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 1° agosto 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla Abruzzo Manifatture S.r.l., sede in Controguerra (Teramo), unità in Controguerra (Teramo), per un massimo di sessantaquattro unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01635

DECRETO 17 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla IN.CO.T. S.r.l., unità di S. Leo zona industriale Reggio Calabria. (Decreto n. 30614).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 20/01 del 15 ottobre 2001, pronunciata dal tribunale di Reggio Calabria che ha dichiarato il fallimento della IN.CO.T. S.r.l.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 16 ottobre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla IN.CO.T. S.r.l., sede in S. Leo - zona industriale Reggio Calabria, unità in S. Leo - zona industriale Reggio Calabria, per un massimo di sedici unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 ottobre 2001 al 15 ottobre 2002.

L'istituto nazionale della presidenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'istituto nazionale della presidenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01636

DECRETO 17 dicembre 2001.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per imprese impegnate nei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo - Messina nel tratto compreso tra le stazioni di Messina e Villafranca Tirrena, galleria dei Peloritani. Area del comune di Messina. (Decreto n. 30615).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente, norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992, che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 10 dicembre 2001, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 10 dicembre 2001, con decorrenza 4 settembre 2000 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate - area del comune di Messina, imprese impegnate nei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Messina nel tratto compreso tra le stazioni di Messina e Villafranca Tirrena, galleria dei Peloritani, per il periodo dal 4 settembre 2000 al 3 marzo 2001.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 4 marzo 2001 al 3 settembre 2001.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 4 settembre 2001 al 3 marzo 2002.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 4 marzo 2002 al 3 settembre 2002.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 4 settembre 2002 al 3 dicembre 2002 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01637

DECRETO 17 dicembre 2001.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per imprese impegnate nei lavori di realizzazione del corpo stradale e delle opere di due tratti di linea a doppio binario compresi tra le stazioni di San Filippo del Mela e Villafranca Tirrena della linea Palermo-Messina tra le progressive di progetto km 7+550 e km 10+330 circa e fra il km 11+300 e il km 12+800 circa. Area del comune di Messina. (Decreto n. 30616).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 10 dicembre 2001 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 10 dicembre 2001, con decorrenza 19 giugno 2000 per 27 mesi, e autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili

ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate, area del comune di Messina, imprese impegnate nei lavori di realizzazione del corpo stradale e delle opere di due tratti di linea a doppio binario compresi tra le stazioni di San Filippo del Mela e Villafranca Tirrena della linea Palermo-Messina tra le progressive di progetto km 7+550 e km 10+330 circa e fra il km 11+300 e il km 12+800 circa, per il periodo dal 19 giugno 2000 al 18 dicembre 2000.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 19 dicembre 2000 al 18 giugno 2001.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 19 giugno 2001 al 18 dicembre 2001.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 19 dicembre 2001 al 18 giugno 2002.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 19 giugno 2002 al 18 settembre 2002 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01652

DECRETO 17 dicembre 2001.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Napoli - imprese impegnate nella realizzazione del depuratore Napoli-est e rete collettori - progetto PS3/145. (Decreto n. 30617).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 10 dicembre 2001 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 10 dicembre 2001, con decorrenza 15 maggio 1997, per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Napoli - Imprese impegnate nella realizzazione del «depuratore Napoli-est e rete collettori - progetto PS3/145»,

per il periodo dal 15 maggio 1997 al 14 novembre 1997.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 15 novembre 1997 al 14 maggio 1998.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 15 maggio 1998 al 14 novembre 1998.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 15 novembre 1998 al 14 maggio 1999.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 15 maggio 1999 al 14 agosto 1999 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01653

DECRETO 17 dicembre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Centro preparazione stampa, unità di Roma. (Decreto n. 30618).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nel1a legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 4 luglio 2001, con il quale e stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Centro preparazione stampa;

Visto il decreto direttoriale datato 27 luglio 2001 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° aprile 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 luglio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 7 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Centro preparazione stampa, sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 2 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01654

DECRETO 17 dicembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Abete industria poligrafica, unità di Roma. (Decreto n. 30619).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 5 agosto 1981, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 n. 28383 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale della ditta S.p.a. Abete industria poligrafica, per il periodo 10 gennaio 2000 al 9 gennaio 2002 ai fini anche della concessione del trattamento di pensionamento anticipato per complessivi 28 lavoratori;

Visti i decreti direttoriali datati 13 giugno 2000, n. 28404, 14 dicembre 2000, n. 29309 e 2 maggio 2001, n. 29827, con i quali è stato concesso, tra l'altro, il trattamento di pensionamento anticipato per complessivi 22 lavoratori dell'unità di Roma per il periodo 10 gennaio 2000 al 9 luglio 2001;

Vista l'istanza di proroga per il periodo dal 10 luglio 2001 al 9 gennaio 2002 con la quale l'azienda chiede la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per 30 lavoratori ed il pensionamento anticipato per 6 lavoratori ed inoltre che il beneficio del prepensionamento venga esteso anche ad ulteriori 10 unità, da aggiungere alle 28 unità previste originariamente, per esigenze manifestatesi durante l'attuazione del piano di risanamento;

Vista la nota del 22 ottobre 2001 con cui l'azienda comunica, inoltre, che i lavoratori che hanno optato per il prepensionamento nel predetto periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 luglio 2001 sono stati pari a 17 unità in luogo delle 22 previste;

Considerato che l'azienda ha stilato in proposito un ulteriore verbale, in data 30 luglio 2001, nel quale ha concordato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori la variazione numerica delle unità prepensionabili;

Ritenuto, pertanto, di concedere il trattamento CIGS in favore di 30 lavoratori interessati per il periodo dal 10 luglio 2001 al 9 gennaio 2002; nonché di concedere per il medesimo periodo il trattamento di pensionamento anticipato sia nei confronti di 11 lavoratori, sia nei confronti di ulteriori 10 lavoratori, per un totale di complessivi 21 lavoratori, dipendenti dalla S.p.a. Abete industria poligrafica, con sede ed unità in Roma;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 giugno 2000, n. 28383, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Abete industria poligrafica, con sede e unità in Roma, per un massimo di 30 unità lavorative in CIGS (21 prepensionabili) per il periodo dal 10 luglio 2001 al 9 gennaio 2002.

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, fermo restando quanto disposto con i decreti direttoriali del 13 giugno 2000, n. 28404, 14 dicembre 2000, n. 29309 e 2 maggio 2001, n. 29827, sulla base di quanto comunicato dalla società con propria nota del 21 ottobre 2001, il numero complessivo dei lavoratori interessati al trattamento di pensionamento anticipato risulta essere di 17 lavoratori anziché 22.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01655

DECRETO 17 dicembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Entrerprise, unità di Viareggio. (Decreto n. 30620).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 agosto 2000, il quale la società S.p.a. Enterprise è stata posta in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa sino al 6 agosto 2001;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 7 agosto 1998, il trattamento straordinario di integrazione sala-

riale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta società;

Visto il decreto del 26 luglio 2001, con il quale il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha proceduto, per la società sopra citata, alla nomina di un nuovo commissario straordinario;

Visto il decreto dell'8 agosto 2001 del Ministro delle attività produttive, con il quale è stata disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 7 agosto 2001;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della citata società con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento di cui trattasi;

Visto il parere dell'Organo competente per territorio;

Ritenuta la necessità di prorogare il predetto trattamento, ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enterprise, sede in Milano, unità in Viareggio (Lucca), per un massimo di 40 unità lavorative, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 agosto 2001 al 6 agosto 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01656

DECRETO 19 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.B. Mancini, unità di Sora. (Decreto n. 30621).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 30426 del 24 ottobre 2001 con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale della G.B. Mancini S.r.l. per il periodo dal 28 maggio 2001, al 27 maggio 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 30431 del 24 ottobre 2001, con il quale è stato concesso il sopra citato trattamento;

Vista la sentenza n. 971 del 1° agosto 2001, pronunciata dal tribunale di Roma che ha dichiarato il fallimento della G.B. Mancini S.r.l.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 1° agosto 2001:

Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 2001, con il quale è stata limitata l'approvazione del programma di crisi aziendale al periodo dal 28 maggio 2001 al 31 luglio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, quindi, di dover annullare il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso con il predetto decreto direttoriale n. 30431 del 24 ottobre 2001 limitatamente al periodo dal 1° agosto 2001, al 27 maggio 2002 e conseguentemente di autorizzare il citato trattamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991 dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa riportate è annullato il decreto direttoriale n. 30431 del 24 ottobre 2001 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale decorrente dal 28 maggio 2001, limitatamente al periodo dal 1° agosto 2001 al 27 maggio 2002 in favore dei dipendenti della G.B. Mancini S.r.l.

Art. 2.

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002 in favore dei lavoratori dipen-

denti dalla G.B. Mancini S.r.l., con sede legale in Roma e unità in Sora (Frosinone) per un massimo di 27 unità lavorative.

L' istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01657

DECRETO 10 gennaio 2002.

Nomina di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bari.

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;

Visto il decreto n. 182 del 5 aprile 1978 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione di Bari ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile sub art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il decreto n. 385/2000 del 10 febbraio 2000 con il quale il dott. Mastroviti Luigi è stato nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della Confartigianato-U.P.S.A. di Bari;

Vista la nota n. 2258 del 12 dicembre 2001 con la quale la Confartigianato-U.P.S.A. di Bari ha designato la dott.ssa Pacifico Angela componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Bari in sostituzione del dott. Mastroviti Luigi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

La dott.ssa Pacifico Angela è nominata componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della Confartigianato-U.P.S.A. di Bari in sostituzione del dr. Mastroviti Luigi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 10 gennaio 2002

Il dirigente preposto: NICASTRI

02A01510

DECRETO 14 gennaio 2002.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 201 del 25 marzo 1993, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ascoli Piceno;

Visto il decreto direttoriale n. 3 datato 13 giugno 2000 di nomina, per sostituzione, del dott. Ottoni Sandro in qualità di componente effettivo;

Vista la nota pervenuta in data 7 gennaio 2002, con la quale la segreteria provinciale C.G.I.L. di Ascoli Piceno segnala il sig. Giovannelli Adriano rappresentante effettivo della commissione provinciale di conciliazione, in sostituzione del dott. Sandro Ottoni, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Giovannelli Adriano, nato il 22 dicembre 1941 ad Ascoli Piceno, è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - parte II.

Ascoli Piceno, 14 gennaio 2002

Il direttore provinciale: RICCI

02A01509

DECRETO 14 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Centro regionale di iniziativa Arberesche a r.l.», in Spezzano Albanese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n. 1 legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 dicembre 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa produzione e lavoro «Centro regionale di iniziativa Arberesche a r.l.», con sede in Spezzano Albanese, costituita con atto notaio dott. Stanislao Amato in data 7 ottobre 1985, repertorio n. 9293, registro società n. 13547, tribunale di Castrovillari, pos. B.U.S.C. n. 2666/221060.

Cosenza, 14 gennaio 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A01924

DECRETO 14 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Coop. sociale S. Antonio a r.l.», in Donnici Superiore Celico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n. 1 legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 dicembre 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa produzione e lavoro «Coop. sociale S. Antonio a r.l.», con sede in Donnici Superiore Celico, costituita con atto notaio dott. Riccardo Scornajenghi in data 26 marzo 1998, repertorio n. 33135, registro società n. 16612, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3696/40.

Cosenza, 14 gennaio 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A01925

DECRETO 14 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Timber Wolf a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n. 1 legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 dicembre 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa produzione e lavoro «Timber Wolf a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Camilleri Stefano in data 27 novembre 1996, repertorio n. 6957, registro società n. 46303, tribunale di Cosenza, pos. B.U.S.C. n. 3608.

Cosenza, 14 gennaio 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A01926

DECRETO 14 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Linea Verde coop. soc. a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 dicembre 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa produzione e lavoro «Linea Verde coop. soc. a r.l.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Riccardo Scornajenghi in data 22 dicembre 1998, repertorio n. 38572, registro società n. 5288/99, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3788.

Cosenza, 14 gennaio 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A01927

DECRETO 14 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Luzzese Trasporti a r.l.», in Montalto Uffugo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n. 1 legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 dicembre 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa produzione e lavoro «Luzzese Trasporti a r.l.», con sede in Montalto Uffugo, costituita con atto notaio dott. Micciulli Nicola in data 3 maggio 1993, repertorio n. 66887, registro società n. 8501, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3396/263773.

Cosenza, 14 gennaio 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A01928

DECRETO 14 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Proteo a r.l.», in Belvedere Marittimo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n. 1 legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 dicembre 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa produzione e lavoro «Proteo a r.l.», con sede in Belvedere Marittimo, costituita con atto notaio dott. Titomanlio Vincenzo in data 26 febbraio 1998, repertorio n. 70460, registro società n. 15335, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3689/33.

Cosenza, 14 gennaio 2002

Il direttore provinciale: PISANI

02A01929

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola a r.l. «S. Fermo», in Zanica.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 20 novembre 2000, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 23 maggio 2001 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell' autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

società cooperativa agricola a r.l. «S. Fermo», con sede sociale in Zanica (Bergamo), costituita in data 20 settembre 1954 per rogito notaio Dott. Colombo, repertorio n. 2091, iscritta al n. 3687 del Tribunale di Bergamo, già iscritta al registro ditte con il n. 76464, (B.U.S.C. 664/49726).

Bergamo, 25 gennaio 2002

Il dirigente provinciale reggente: DI NUNNO

02A01493

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Calvenzano cooperativa aviconicola», in Calvenzano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 25 maggio 2001, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 18 luglio 2001 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

società cooperativa a r.l. «Calvenzano cooperativa aviconicola», con sede sociale in Calvenzano (Bergamo), costituita in data 7 luglio 1978, per rogito notaio Dott. Anselmo, repertorio n. 58606, iscritta al n. 13575 del Tribunale di Bergamo, già iscritta al registro ditte con il n. 172143, (B.U.S.C. 1312/163124).

Bergamo, 25 gennaio 2002

Il dirigente provinciale reggente: DI NUNNO

02A01494

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «C.E.R. 2000 - Consorzio per l'edilizia residenziale e sociale», in Bergamo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 18 maggio 2001, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 18 luglio 2001 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della coopera-

tiva sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

società cooperativa a r.l. «C.E.R. 2000 - Consorzio per l'edilizia residenziale e sociale», con sede sociale in Bergamo, costituita in data 23 novembre 1974, per rogito notaio dott. Anselmo, repertorio n. 39527, iscritta al n. 9864 del tribunale di Bergamo, già iscritta al registro ditte con il n. 152688 (B.U.S.C. 1044-*bis*).

Bergamo, 25 gennaio 2002

Il dirigente provinciale reggente: DI NUNNO

02A01495

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Società alimentare reduci prigionia - S.A.R.P.», in Bergamo.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 28 novembre 2000, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 23 maggio 2001 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Società alimentare reduci prigionia - S.A.R.P.», con sede sociale in Bergamo, costituita in data 7 dicembre 1953, per rogito notaio dott. Colombo, repertorio n. 1049, iscritta al n. 3554 del tribunale di Bergamo, già iscritta al registro ditte con il numero 73579 (B.U.S.C. n. 13/44852).

Bergamo, 25 gennaio 2002

Il dirigente provinciale reggente: DI NUNNO

02A01556

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Di lavoro e cultura di Sarnico», in Sarnico.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 16 giugno 2000, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 4 aprile 2001 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Di lavoro e cultura di Sarnico», con sede sociale in Sarnico (Bergamo), costituita in data 8 maggio 1978, per rogito notaio dott. Anselmo, repertorio n. 57479, iscritta al n. 31321 del tribunale di Bergamo, già iscritta al registro ditte con il numero 170512 (B.U.S.C. n. 1293/161174).

Bergamo, 25 gennaio 2002

Il dirigente provinciale reggente: DI NUNNO

02A01557

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Consumo dell'unione lavoratori di Scanzorosciate», in Scanzorosciate.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 15 giugno 2000, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 4 aprile 2001 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Consumo dell'unione lavoratori di Scanzorosciate», con sede sociale in Scanzorosciate (Bergamo), costituita in data 2 marzo 1947, per rogito notaio dott. Tombini, repertorio n. 8926, iscritta al n. 2633 del tribunale di Bergamo, già iscritta al registro ditte con il numero 59755 (B.U.S.C. n. 554/16059).

Bergamo, 25 gennaio 2002

Il dirigente provinciale reggente: DI NUNNO

02A01558

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Consumo di Viadanica e circolo vinicolo», in Viadanica.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 11 maggio 2001, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 18 luglio 2001 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Consumo di Viadanica e circolo vinicolo», con sede sociale in Viadanica (Bergamo), costituita in data 22 agosto 1946, per rogito notaio dott. Nosari, repertorio n. 3400, iscritta al n. 2454 del tribunale di Bergamo, già iscritta al registro ditte con il numero 51661 (B.U.S.C. n. 776/103628).

Bergamo, 25 gennaio 2002

Il dirigente provinciale reggente: DI NUNNO

02A01559

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Consumo di Gandellino», in Gandellino.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 9 aprile 2001, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 18 luglio 2001 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Consumo di Gandellino», con sede sociale in Gandellino (Bergamo), costituita in data 9 aprile 1945, per rogito notaio dott. D. Vizzardi, repertorio n. 1337, iscritta al n. 2185 del tribunale di Bergamo, già iscritta al registro ditte con il numero 49475 (B.U.S.C. n. 383/*bis*).

Bergamo, 25 gennaio 2002

Il dirigente provinciale reggente: DI NUNNO

02A01560

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Anonima l'agricola», in Caravaggio.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 4 aprile 2001, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 18 luglio 2001 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Anonima l'agricola», con sede sociale in Caravaggio (Bergamo), costituita in data 29 luglio 1923, per rogito notaio dott. G.A. Torri, repertorio n. 2810, iscritta al registro ditte con il numero 670 (B.U.S.C. n. 289/*bis*).

Bergamo, 25 gennaio 2002

Il dirigente provinciale reggente: DI NUNNO

02A01561

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Agricola Sola», in Fara Olivana con Sola.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 31 marzo 2001, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 18 luglio 2001 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Agricola Sola», con sede sociale in Fara Olivana con Sola (Bergamo), costituita in data 21 dicembre 1921, iscritta al registro ditte con il numero 770 (B.U.S.C. n. 367/*bis*).

Bergamo, 25 gennaio 2002

Il dirigente provinciale reggente: DI NUNNO

02A01562

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Sterratori», in Curno.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 6 aprile 2001, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 18 luglio 2001 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Sterratori», con sede sociale in Curno (Bergamo), costituita in data 10 dicembre 1946, per rogito notaio dott. A. Leidi, repertorio n. 9162, iscritta al registro ditte con il numero 52791 (B.U.S.C. n. 348/13859).

Bergamo, 25 gennaio 2002

Il dirigente provinciale reggente: DI NUNNO

02A01563

DECRETO 1° febbraio 2002.

Nomina del consigliere di parità supplente della provincia di Cremona.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2001 del Ministro del lavoro e delle pari opportunità di nomina della sig.ra Laura Brugnolotti quale consigliere di parità effettiva della provincia di Cremona;

Visto il decreto n. 79 del 17 luglio 2001 con il quale il presidente della provincia di Cremona designa la sig.ra Esterina Mariotti consigliere di parità supplente;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Esterina Mariotti, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succittato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione unica provinciale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliere di parità supplente della provincia di Cremona;

Decreta:

La sig.ra Esterina Mariotti è nominata consigliere di parità supplente della provincia di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Esterina Mariotti

Studi:

diploma di scuola media superiore;

specializzazione in stenodattilografia;

attestato di frequenza al corso per tecnici HACCP;

partecipazione a corsi ed attività formative attinenti al riconoscimento, riqualificazione del ruolo delle donne autonome nel lavoro.

Esperienze professionali:

dal 1988 sono alle dipendenze della Federazione provinciale coltivatori diretti di Cremona con la mansione di segretaria del Movimento femminile coltivatori diretti sino al 1998 e del coordinamento per l'imprenditoria femminile coldiretti dal 1998 ad oggi;

come segretaria del Movimento femminile prima e del CIFEM ora, lavorando con le donne che operano in agricoltura quali coadiuvanti o titolari ho potuto conoscere le problematiche, le necessità e i punti di forza del lavoro che le donne svolgono nel settore agricolo;

in veste di segretaria/coordinatrice delle donne della Coldiretti di Cremona dal 1989 fino ad ora, ho collaborato con le donne referenti delle principali Associazioni di categoria del lavoro autonomo cremonese, approfondendo la conoscenza delle tematiche inerenti il mondo del lavoro femminile autonomo;

ho partecipato attivamente all'insediamento della prima commissione per la pari opportunità, sostituendo la persona designata a quel tempo - 1989 - dalla Coldiretti nella Commissione e collabora tuttora con la designata in carica;

seguo costantemente la legislazione sulla pari opportunità e la conseguente applicazione (es. legge n. 215 o programmi d'azione) in quanto si tratta del mio principale argomento di lavoro quale dipendente della Coldiretti-Cremona;

ai termini della pari opportunità sono direttamente interessata, in quanto sono imprenditrice-titolare di una piccola azienda agricola ad indirizzo floroapistico in provincia di Cremona;

conosco quindi come dipendente e come imprenditrice del lavoro autonomo le esigenze e le strategie necessarie alla realizzazione della pari opportunità nel mondo del lavoro.

Cremona 10 maggio 2001

02A01507

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali 15 settembre 2001 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Salerno:

piogge alluvionali del 15 settembre 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio del comune di Sarno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A01931

DECRETO 4 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pavia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 30 agosto 2001 al 25 settembre 2001 nella provincia di Pavia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pavia:

grandinate del 30 agosto 2001, del 4 settembre 2001, del 14 settembre 2001, del 25 settembre 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Alagna, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, Cava Manara, Ceranova, Cergnago, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona, Costa Dè Nobili, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Frascarolo, Galliavola, Garlasco, Genzone, Gerenzago, Giussago, Inverno e Monteleone, Lardirago, Linarolo, Lomello, Magherno, Marcignago, Marzano, Mede, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Ottobiano, Pavia, Pieve Albignola, Pieve Porto Morone, Rognano, Roncaro, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sannazzaro Dè Burgondi, Sant'Alessio con Vialone, Santa Cristina e Bissone, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Siziano, Spessa, Torre Beretti e Castellaro, Torre D'Arese, Torre d'Isola, Torre De Negri, Torrevecchia Pia, Trivolzio, Trovo, Valeggio, Valle Salimbene, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino, Zeccone, Zerbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A01932

DECRETO 4 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° gennaio 2001 al 30 settembre 2001 nella provincia di Foggia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Foggia:

siccità dal 1° gennaio 2001 al 30 settembre 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Alberona, Casalvecchio di Puglia, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Orta Nova, Poggio Imperiale,

Rignano Garganico, San Ferdinando di Puglia, San Marco La Catola, San Severo, Sannicandro Garganico, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Volturino, Zapponeta

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A01933

DECRETO 4 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pesaro Urbino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 3 maggio 2001 al 7 maggio 2001 nella provincia di Pesaro Urbino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pesaro Urbino:

piogge alluvionali dal 3 maggio 2001 al 7 maggio 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Carpegna, Frontino, Lunano, Mercatello sul Metauro, Piandimeleto, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio;

piogge alluvionali dal 3 maggio 2001 al 7 maggio 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Cantiano, Frontone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A01934

DECRETO 4 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Macerata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° ottobre 2000 al 5 ottobre 2000 nella provincia di Macerata;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Macerata:

piogge persistenti dal 1° ottobre 2000 al 5 ottobre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bolognola, Caldarola, Camerino, Corridonia, Esanatoglia, Monte Cavallo, Montefano, San Ginesio, Tolentino;

piogge persistenti dal 1° ottobre 2000 al 5 ottobre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Camerino, Castelsantangelo sul Nera, Corridonia, Macerata, Pollenza, Sant'Angelo in Pontano, Serravalle di Chienti, Urbisaglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A01935

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 21 gennaio 2002, il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico e U.A.B. di Pesaro.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato è rimasto chiuso dalle ore 7,45 alle ore 11,45 del giorno 21 gennaio 2002 per assemblea del personale.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, (art. 10).

Ancona, 25 gennaio 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A01939

PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 21 gennaio 2002, il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico e U.A.B. di Ancona.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 21 gennaio 2002 a causa dell'assemblea del personale.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, (art. 10).

Ancona, 25 gennaio 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A01940

PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio pubblico registro automobilistico di Ascoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 21 gennaio 2002, il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico e U.A.B. di Ascoli.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato è rimasto chiuso dalle ore 8 alle ore 12 del giorno 21 gennaio 2002 per riunione sindacale.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, (art. 10).

Ancona, 25 gennaio 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A01941

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 9 gennaio 2002.

Rettifica di errori materiali nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 27 dicembre 2001, n. 319/01. (Deliberazione n. 01/02).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 gennaio 2002, premesso che:

in data 27 dicembre 2001 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato la deliberazione 27 dicembre 2001, n. 319/01 (di seguito: deliberazione n. 319/01), recante aggiornamento per il bimestre gennaio-febbraio 2002 di componenti e parametri della tariffa elettrica;

sono stati riscontrati errori materiali sia nel testo che in una tabella allegata alla deliberazione sopra richiamata;

Vista la deliberazione n. 319/01;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica di errori materiali riscontrati;

Delibera

di approvare le seguenti rettifiche:

all'art. 1, comma 2.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 dicembre 2001, n. 319/01, le parole «periodo giugno-settembre 2001,» sono sostituite dalle parole «periodo agosto-novembre 2001»;

nella tabella 1, allegata alla medesima deliberazione n. 319/01, il valore 1,1800 del parametro γ relativo alla tipologia di contratto «Altre utenze in bassa tensione» è sostituito dal valore 1,1790;

di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 gennaio 2002

Il presidente: RANCI

02A01578

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 28 gennaio 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti ministeriali del 3 luglio 1996, del 5 maggio 1997 e del 16 maggio 1997, relativi alle modificazioni all'ordinamento didattico univesitario (tab. XLV/2) delle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il proprio decreto rettorale n. 245 dell'11 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 del 10 gennaio 2001 relativo all'istituzione della Scuola di specializzazione in genetica medica;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina relativa alla suddetta Scuola;

Visto il parere espresso in merito dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 gennaio 2002;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è integrato come appresso:

«*Articolo unico.* — Nell'attuale art. 809 dell'Ordinamento degli studi, relativo alla Scuola di specializzazione in genetica medica, al primo comma, il secondo periodo, relativo al numero degli specializzandi iscrivibili alla Scuola, è soppresso e così sostituito: "Il numero massimo degli specializzandi che possono essere scritti alla Scuola è di cinque per ciascun anno di corso"».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 28 gennaio 2002

p. *Il rettore:* FERLAZZO

02A02038

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 8 febbraio 2002, n. **AIPA/CR/39.**

Art. 14, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999: codici identificativi idonei per la verifica del valore della chiave pubblica della coppia di chiavi del presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1999, n. 87), recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513», ora art. 8, comma 2, del testo unico 28 dicembre 2000, n. 445, regolamenta gli aspetti tecnici ed organizzativi relativi alla firma digitale.

In particolare, l'art. 14, comma 2, stabilisce che: «Per ciascuna coppia di chiavi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana uno o più codici identificativi idonei per la verifica del valore della chiave pubblica».

In considerazione che, in data 4 febbraio 2002, il presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, prof. Alberto Zuliani, ha presentato le proprie dimissioni e che, in pari data, le relative funzioni sono state assunte dal prof. Carlo Batini, è necessario provvedere alla pubblicazione dei codici identificativi relativi alla chiave pubblica della coppia di chiavi dello stesso prof. Carlo Batini costituiti dall'impronta del certificato della chiave pubblica stessa, generata impiegando ambedue le funzioni di hash previste nell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999. Tali codici sono i seguenti:

a) 1FB4 8B56 EB24 EB11 D7DB 1C2D 9F81 2E6F 291B E444, ottenuto utilizzando l'algoritmo ISO/IEC 10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 1, corrispondente alla funzione RIPEMD-160;

b) 8692 FA2D 7A86 A9D3 A033 A600 5164 9B87 392E A053, ottenuto utilizzando l'algoritmo ISO/IEC 10118-3: 1998 Dedicated Hash-Function 3, corrispondente alla funzione SHA-1.

Tale certificato è stato emesso dal Centro tecnico per la rete unitaria della pubblica amministrazione in data 3 agosto 2001, con il numero di serie 3B6A 8597.

Roma, 8 febbraio 2002

Il presidente f.f.: BATINI

02A01942

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese, con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998.

Il giorno 19 novembre 2001 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese, con il relativo Protocollo, firmati a Firenze il 6 ottobre 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 26 maggio 2000, n. 161, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 2000.

In conformità all'art. 8, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 19 novembre 2001.

02A01508

Presentazione di Lettere credenziali degli ambasciatori della Repubblica di Indonesia; della Repubblica d'Albania; della Repubblica Federativa del Brasile; del Regno del Belgio e della Repubblica del Ruanda con residenza a Parigi.

Venerdì 18 gennaio 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Freddy Numberi, ambasciatore della Repubblica di Indonesia, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 18 gennaio 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Pëllumb Xhufi, ambasciatore della Repubblica d'Albania, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 18 gennaio 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Angelo Andrea Matarazzo, ambasciatore della Repubblica Federativa del Brasile, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 18 gennaio 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Jan F. Willems, ambasciatore del Regno del Belgio, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 18 gennaio 2002 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Jacques Bihozagara, ambasciatore della Repubblica del Ruanda con residenza a Parigi, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

02A01545

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Concessione di abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197

Con decreto ministeriale n. 36 - 197/ab del 21 gennaio 2002 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla «Italfondiario S.p.a.».

02A01467

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 febbraio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8692
Yen giapponese	116,30
Corona danese	7,4301
Lira Sterlina	0,61010
Corona svedese	9,1922
Franco svizzero	1,4786
Corona islandese	87,47
Corona norvegese	7,7485
Lev bulgaro	1,9476
Lira cipriota	0,57647
Corona ceca	31,838
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,07
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5569
Lira maltese	0,3982
Zloty polacco	3,6150
Leu romeno	27920
Tallero sloveno	223,1876
Corona slovacca	42,171
Lira turca	1181000
Dollaro australiano	1,6830
Dollaro canadese	1,3814
Dollaro di Hong Kong	6,7792
Dollaro neozelandese	2,0680
Dollaro di Singapore	1,5919
Won sudcoreano	1147,34
Rand sudafricano	10,0392

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A02210

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina EG»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 665 del 7 febbraio 2002

Specialità medicinale: RANITIDINA EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

20 compresse rivestite con film da 150 mg - A.I.C. n. 035387024/MG (in base 10), 11RXNJ (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe nota 48; il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,63 euro pari a L. 10.906 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 9,30 euro pari a L. 18.000 (IVA inclusa);

10 compresse rivestite con film da 300 mg - A.I.C. n. 035387113/MG (in base 10), 11RXR9 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe nota 48; il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,63 euro pari a L. 10.906 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 9,30 euro pari a L. 18.000 (IVA inclusa);

20 compresse rivestite con film da 300 mg - A.I.C. n. 035387149/MG (in base 10), 11RXSF (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe nota 48; il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 11,27 euro pari a L. 21.813 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 18,59 euro pari a L. 36.000 (IVA inclusa).

10 compresse rivestite con film da 150 mg - A.I.C. n. 035387012/MG (in base 10), 11RXN4 (in base 32);

28 compresse rivestite con film da 150 mg - A.I.C. n. 035387036/MG (in base 10), 11RXNW (in base 32);

30 compresse rivestite con film da 150 mg - A.I.C. n. 035387048/MG (in base 10), 11RXP8 (in base 32);

50 compresse rivestite con film da 150 mg - A.I.C. n. 035387051/MG (in base 10), 11RXPC (in base 32);

56 compresse rivestite con film da 150 mg - A.I.C. n. 035387063/MG (in base 10), 11RXPR (in base 32);

60 compresse rivestite con film da 150 mg - A.I.C. n. 035387075/MG (in base 10), 11RXQ3 (in base 32);

100 compresse rivestite con film da 150 mg - A.I.C. n. 035387087/MG (in base 10), 11RXQH (in base 32);

112 compresse rivestite con film da 150 mg - A.I.C. n. 035387099/MG (in base 10), 11RXQV (in base 32);

500 compresse rivestite con film da 150 mg - A.I.C. n. 035387101/MG (in base 10), 11RXQX (in base 32);

14 compresse rivestite con film da 300 mg - A.I.C. n. 035387125/MG (in base 10), 11RXRP (in base 32);

15 compresse rivestite con film da 300 mg - A.I.C. n. 035387137/MG (in base 10), 11RXS1 (in base 32);

28 compresse rivestite con film da 300 mg - A.I.C. n. 035387152/MG (in base 10), 11RXSJ (in base 32);

30 compresse rivestite con film da 300 mg - A.I.C. n. 035387164/MG (in base 10), 11RXSW (in base 32);

50 compresse rivestite con film da 300 mg - A.I.C. n. 035387176/MG (in base 10), 11RXT8 (in base 32);

56 compresse rivestite con film da 300 mg - A.I.C. n. 035387188/MG (in base 10), 11RXTN (in base 32);

60 compresse rivestite con film da 300 mg - A.I.C. n. 035387190/MG (in base 10), 11RXTQ (in base 32);

100 compresse rivestite con film da 300 mg - A.I.C. n. 035387202/MG (in base 10), 11RXU2 (in base 32);

500 compresse rivestite con film da 300 mg - A.I.C. n. 035387214/MG (in base 10), 11RXUG (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: Ranitidina EG da 150 e 300 mg.

Una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: ranitidina 150 mg e 300 mg (come cloridrato);

eccipienti: cellulosa microcristallina, croscaramellosa sodica, magnesio stearato, silice colloidale anidra, macrogol 3350, ipromellosa, polidestrosio, titanio biossido (E171), cera carnauba.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione:

Apotex Inc. 150, Signet Drive weston Ontario M9L 1T9 (Canada);

Stada Arzneimittel AG - Stadastrasse, 2-18 - 61118 Bad Vilbel (Germania);

Scheringh Plough S.p.a. - via Fratelli Kennedy, 5 - 26833 Comazzo (LO) (Italia).

Controllo:

Stada Arzneimittel AG - Stadastrasse, 2-18 - 61118 Bad Vilbel (Germania);

Scheringh Plough S.p.a. - via Fratelli Kennedy, 5 - 26833 Comazzo (LO) (Italia).

Indicazioni terapeutiche:

Ranitidina EG 150 mg: per il trattamento delle malattie del tratto gastro-intestinale superiore, in cui è indicata la riduzione della secrezione acida gastrica: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, terapia a lungo termine dell'ulcera duodenale e delle ulcere gastriche benigne, allo scopo di prevenire la recidiva. Il trattamento a lungo termine è indicato nei pazienti con precedenti di ulcera recidivante. Esofagite da reflusso sindrome di Zollinger-Ellison.

Ranitidina EG 300 mg: per il trattamento delle malattie del tratto gastro-intestinale superiore, in cui è indicata la riduzione della secrezione acida gastrica: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01944

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi adiuvato».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 809 del 12 dicembre 2001

Medicinale: INFLUPOZZI ADIUVATO.

Titolare A.I.C.: Istituto vaccinogeno Pozzi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via del Petriccio, 27 - c.a.p. 53100, Italia, codice fiscale n. 00310250527.

Variazione A.I.C.: cambiamento delle procedure di prova relative al principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva il cambiamento delle procedure di prova relative al medicinale relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034377010 - «0,5 ml» 1 siringa preriempita sospensione iniettabile 0,5 ml uso intramuscolare.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 034377010 - «0,5 ml» 1 siringa preriempita sospensione iniettabile 0,5 ml uso intramuscolare varia a: «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 810 del 12 dicembre 2001

Titolare A.I.C.: Istituto vaccinogeno Pozzi S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via del Petriccio, 27 - c.a.p. 53100, Italia, codice fiscale n. 00310250527.

Medicinale: INFLUPOZZI ADIUVATO.

Variazione A.I.C.: 11. Cambiamento del produttore del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza l'ulteriore sito di produzione di Chiron Behring GmbH & Co in Marburg (Germania) per i test di controllo e per il rilascio dell'adiuvante MF59C.1 relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 034377010 - «0,5 ml» 1 siringa preriempita sospensione iniettabile 0,5 ml uso intramuscolare.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 034377010 - «0,5 ml» 1 siringa preriempita sospensione iniettabile 0,5 ml uso intramuscolare varia a: «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01616 - 02A01617

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 200 Premix».

Estratto decreto n. 2 dell'8 gennaio 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi SULFACHINOSSALINA 200 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.p.a., con sede legale e fiscale in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30, codice fiscale n. 00175760362;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Carpi (Modena), viale del Commercio, 26/a;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 101988018;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 101988020;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 101988032;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 101988044.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfachinossalina 200 g;

eccipienti: olio di soia 2 g, semola glutinata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche: broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): enteriti batteriche, coccidiosi; conigli: salmonnelosi, coccidiosi.

Tempo di attesa: broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano) 28 giorni; conigli 15 giorni;

Validità: 24 mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01945

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Anticox 200»

Estratto decreto n. 7 del 14 gennaio 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi ANTICOX 200.

Titolare A.I.C.: Medilabor di Odore dott. Carlo, con sede legale e fiscale in Cavallermaggiore, via Cuneo, 17, codice fiscale n. 002800370040.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavallermaggiore (Cuneo), via Cuneo, 17.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 103390014.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfachinossalina 200 g;

eccipienti: farina di frumento q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche: broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano: enteriti batteriche, coccidios; conigli: salmonnelosi, coccidiosi;

Tempi di attesa: broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 28 giorni; conigli: 15 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01947

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Oxalin 200»

Estratto decreto n. 10 del 14 gennaio 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi OXALIN 200.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103335016.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfachinossalina 200 g;

eccipienti: farina di grano tipo 0 250 g, grano macinato integrale q.b. a 550 g.

Specie di destinazione: conigli.

Indicazioni terapeutiche: conigli: salmonnelosi, coccidiosi.

Tempi di attesa: conigli: 15 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: al giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01946

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amminosidina 10% Ceva Vetem S.p.a.».

Estratto decreto n. 11 del 14 gennaio 2002

Medicinale veterinario prefabbricato AMMINOSIDINA 10% CEVA VETEM S.p.a. (ex integratore medicato Gabbrocol 100).

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), presso l'officina Unione commerciale lombarda S.p.a., Brescia e presso l'officina Vetem S.p.a., Porto Empedocle (Agrigento).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 250 g - A.I.C. n. 102518038;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102518026;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102518040;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102518014.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: amminosidina solfato (riferito a materia prima avente un titolo del 70% come base) 100 g;

eccipienti: silice colloidale 10 g; destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini.

Indicazioni terapeutiche: vitelli da latte: colibacillosi, salmonellosi; suini (fino a 50 kg): enteriti colibacillari; suini: colibacillosi, salmonellosi, enterite necrotica.

Tempo di attesa: vitelli da latte e suini: 30 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico - veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01948

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «GeskyGrip»

Estratto decreto n. 234 del 17 dicembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario GESKYGRIP vaccino inattivato contro la malattia di Aujeszky (ceppo deleto GE e GI) e l'influenza dei suini, nella confezione flacone da 50 ml (25 dosi) - A.I.C. n. 100014024.

Titolare A.I.C.: Società Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via V. Pisani 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Modifiche apportate:

Tempi di sospensione: i tempi di attesa ora autorizzati sono zero giorni.

Altre modifiche:

parziale modifica del processo di produzione di uno dei principi attivi (nuovo metodo di purificazione dell'herpesvirus suino);

parziale modifica degli antibiotici aggiunti al terreno di mantenimento delle tessuto colture utilizzate per la replicazione dell'herpesvirus suino (antigente vaccinale della malattia di Aujeszky).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01954

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Olvac A + G»

Estratto decreto R. 236 del 19 dicembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica OLVAC A + G vaccino inattivato contro la pseudopeste aviare, la sindrome caldo di deposizione (EDS) e la malattia di Gumboro.

Titolari A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale sito in Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Maclodio (Brescia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101800011;

10 flaconi da 250 dosi - A.I.C. n. 101800023.

Composizione: ogni dose di vaccino contiene:

principi attivi: virus della pseudopeste aviare (malattia di Newcastle) inattivato $10^{8.5}$ EID_{50}, adenovirus dell'EDS inattivato $10^{7.5}$ EID_{50}, virus della malattia di Gumboro inattivato $10^{5.5}$ EID_{50};

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollo.

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della pseudopeste aviare, della sindrome calo di deposizione (EDS'76) e della borsite infettiva (malattia di Gumboro) nei riproduttori e nelle ovaiole.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

02A01953

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Paolvac»

Estratto decreto R. 237 del 19 dicembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica PAOLVAC vaccino inattivato contro la pseudopeste aviare e le infezioni da Riemerella (Pasteurella) anatipestifer.

Titolari A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale sito in Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Maclodio (Brescia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101817029;

10 flaconi da 250 dosi - A.I.C. n. 101817017.

Composizione: ogni dose di vaccino contiene:

principi attivi: colture inattivate di virus della pseudopeste aviare: non meno $10^{8.5}$ EID_{50}, colture inattivate di Riemerella (pasteurella) anatipestifer: 2 x 10^{9} U.F.C.;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollo e tacchino.

Indicazioni terapeutiche: profilassi immunitaria in polli e tacchini della pseudopeste aviare e delle infezioni da Riemerella (pasteurella) anatipestifer.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

02A01952

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Marek HVT LYO».

Estratto decreto R. 238 del 19 dicembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica MAREK HVT LYO vaccino liofilizzato a virus vivi contro la malattia di Marek dei polli (ceppo HVT FC-126).

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina di produzione sita in Chignolo Po (Pavia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 100117011;

flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 100117023.

Composizione: ogni dose di vaccino ricostituito contiene:

principi attivi: virus della malattia di Marek, ceppo HVT FC-126, sierotipo 3, con titolo non inferiore a 1.000 PFU;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli da carne - pollastre (da uova, da consumo e da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della malattia di Marek.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: vaccino non ricostituito: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

02A01951

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «BIO AD COR»

Estratto decreto R. 233 del 17 dicembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica BIO AD COR vaccino inattivato, in adiuvante minerale, contro la corizza infettiva dei polli.

Denominazione: il vaccino in questione è ora denominato «BIO AD COR».

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina di produzione sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101181028.

Composizione: ogni dose di vaccino da 0,5 ml contiene:

principi attivi: haemophilus paragallinarum, ceppo W, sierotipo A, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore $10^{8,3}$UFC, haemophilus paragallinarum, ceppo Modesto, sierotipo C, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a $10^{8,3}$UFC;

eccipienti, conservanti ed inattivante: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollastre (da uova, da consumo e da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della corizza infettiva.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

02A01955

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Marexine SB1».

Estratto decreto R.1 del 7 gennaio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS MAREXINE SB1 vaccino vivo congelato contro la malattia di Marek.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiale da 1000 dosi - A.I.C. n. 101911016;

fiale da 2000 dosi - A.I.C. n. 101911028.

Composizione: ciascuna fiala contiene per dose almeno $10^{2,88}$P.F.U. di virus Herpes Pollo (CHV), ceppo SB-1 in forma cellulo-associata come sospensione di fibroblasti di embrione di pollo SPF contenenti il virus.

La composizione dello stabilizzante per ml è la seguente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei pulcini sani di un giorno di vita contro la malattia di Marek.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: in azoto liquido: 48 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A01957

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 20% filozoo S.p.a.».

Estratto decreto n. 3 dell'8 gennaio 2002

Medicinale veterinario prefabbricato SULFACHINOSSALINA 20% FILOZOO S.p.a. (ex integratore medicato SULFACHINOSSALINA 200).

Titolare A.I.C.: Filozoo S.p.a., con sede legale e fiscale in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30, codice fiscale n. 00175760362.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Carpi (Modena), viale del Commercio, 26/a.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102656016;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102656028.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfachinossalina 200 g;

eccipienti: destrosio monoidrato q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli;

Indicazioni terapeutiche: broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): enteriti batteriche, coccidiosi;

conigli: salmonellosi, coccidiosi.

Tempo di attesa: broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano) 28 giorni;

conigli 15 giorni;

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01958

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Filosulfa 200»

Estratto provvedimento n. 2 del 10 gennaio 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi FILOSULFA 200.

Richiesta di sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente e rinuncia alle confezioni da 1 kg e 5 kg.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.p.a., viale del Commercio, 28/30 - Carpi (Modena).

Confezioni:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102660014;

barattolo da 5 kg - A.I.C. n. 102660026;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102660038;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102660040.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione (limitatamente ad un eccipiente) e rinuncia alle confezioni da 1 kg e 5 kg.

Si autorizza per la premiscela medicata indicata in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente:

da semola glutinata di mais q.b. a 1000 g, a tutolo di mais q.b. a 1000 g.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Le confezioni, barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102660014, barattolo da 5 kg - A.I.C. n. 102660026, sono altresì revocate su richiesta della società titolare.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01956

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «EE LAYERPLUS».

Estratto provvedimento n. 3 dell'11 gennaio 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario EE LAYERPLUS vaccino inattivato, in adiuvante oleoso contro l'enterite emorragica e la pseudopeste dei tacchini nella confezione flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102281019.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione alternativa della sostanza attiva.

È autorizzata la produzione dell'antigene in bulk (sostanza attiva) del prodotto medicinale per uso veterinario suindicato anche presso l'officina farmaceutica della ditta Merial di Lione (Francia) con stabulario a Saint Vulbas.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01949

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Betabiotic».

Estratto provvedimento n. 5 dell'11 gennaio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario BETABIOTIC iniettabile nella confezione flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100257017.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori Trei S.p.a., con sede legale in Modena - via P. Bembo, 12 - codice fiscale n. 00177780350.

Oggetto del provvedimento: richiesta trasferimento officina di produzione.

È autorizzato il trasferimento della produzione e del controllo per la specialità medicinale in questione presso lo stabilimento di produzione della ditta Laboratories Biovè sito in 3 rue de Lorraine B.P. 45 - 62510 Arques (France).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01950

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa agricola a r.l. «Sant'Adone», in Borgo Val Di Taro

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa agricola «Sant'Adone» a r.l. n. posizione 1981/196958, con sede in Borgo Val Di Taro (costituita per rogito notaio Aminta Rota in data 27 gennaio 1983, repertorio n. 33331) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, p.le Matteotti, n. 9 - Parma - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A01499

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della «Unionvita S.p.a.», in Roma

Con provvedimento n. 2040 dell'11 febbraio 2002, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Unionvita S.p.a., con le modifiche deliberate dalle assemblee straordinarie degli azionisti del 26 aprile 2001 e dell'11 dicembre 2001, relative ai seguenti articoli: art. 7 (Nuova determinazione del capitale sociale in euro 9.270.000, diviso in n. 9.000 azioni da euro 1.030 ciascuna; riduzione del capitale sociale da L. 18.000.000.000 a L. 17.949.222.900 a seguito della conversione in euro, con approssimazione per difetto, del valore unitario nominale delle 9.000 azioni ed attribuzione a riserva legale della somma di L. 50.777.100. Conseguente nuova misura della parte di capitale destinata all'adempimento delle obbligazioni relative alla gestione vita pari a euro 6.695.000 (in luogo del precedente importo di L. 13.000.000.000) e della parte di capitale destinata all'adempimento delle obbligazioni relative alla gestione danni pari a euro 2.575.000 (in luogo del precedente importo di L. 5.000.000.000). Soppressione dell'ultimo comma relativo al fondo di organizzazione; art. 13 (Modifica dei termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce e previsione del diritto di proroga al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano ovvero qualora la società sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in maniera rilevante: modalità e condizioni); art. 21 (Introduzione del potere di convocazione del Consiglio di amministrazione da parte del Collegio sindacale e della possibilità di tenere le adunanze del Consiglio di amministrazione in teleconferenza e videoconferenza: condizioni e modalità); art. 26 (Introduzione della nuova disciplina in materia di requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del Collegio sindacale, con specificazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162).

02A01962

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva della variante del P.R.G. del comune di Troia

La giunta della regione Puglia con atto n. 2008 del 21 dicembre 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, ai sensi della legge regionale n. 56/80, la variante del P.R.G. del comune di Troia (Foggia) per il secondo PEEP, adottato con delibera di C.C. n. 63/97.

02A01471

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651043/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**271,00**	524.729
- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**222,00**	429.852
- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**61,00**	118.112
- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**57,00**	110.367
- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**145,00**	280.759
- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**56,00**	108.431
- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**142,00**	274.950
- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**586,00**	1.134.654
- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**524,00**	1.014.605
- semestrale	**277,00**	536.347

*Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250**) il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 *

€ 0,77
L. 1.491